

Fondazione collettiva Swiss Life per la
previdenza complementare, Zurigo

(Fondazione)

Ordinamento di gestione

Entrata in vigore: 1° gennaio 2017

Il presente ordinamento sostituisce quello del 4 maggio 2016.

In virtù dell'art. 5 cpv. 2 dell'atto di costituzione della Fondazione collettiva Swiss Life per la previdenza complementare, il consiglio di fondazione emana il seguente ordinamento di gestione:

Art. 1 Consiglio di fondazione

- 1** - Il consiglio di fondazione si compone di sei membri. Esso si compone di un ugual numero di rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro.
- 2** - I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni. Il mandato inizia il 1° luglio e giunge a scadenza il 30 giugno di quattro anni dopo. I mandati si estinguono in caso di ritiro dal consiglio di fondazione, di risoluzione del contratto di adesione tra il datore di lavoro e la fondazione o in caso di scioglimento dell'assicurazione tra il membro del consiglio di fondazione e la fondazione. In tal caso subentra il membro supplente più prossimo per il resto del mandato. I membri del consiglio di fondazione sono rieleggibili.
- 3** - Il consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso elegge tra i propri membri un presidente che per un mandato fa parte della rappresentanza dei dipendenti o del datore di lavoro.
- 4** - Il consiglio di fondazione assume la direzione generale della fondazione, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali, ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Stabilisce l'organizzazione, veglia sulla sua stabilità finanziaria e sorveglia la gestione d'affari.

Al consiglio di fondazione incombono in particolare i seguenti compiti:

- a) controllo degli affari della fondazione, gestiti dalla gerente su suo incarico e secondo le sue istruzioni;
 - b) approvazione del bilancio annuale della fondazione;
 - c) designazione dell'ufficio di revisione e degli esperti in materia di previdenza professionale.
- 5** - Il consiglio di fondazione viene convocato almeno una volta all'anno dal suo presidente, come pure a richiesta della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei propri membri. La gerente partecipa alle sedute con funzione consultiva (senza diritto di voto).
- 6** - Con riserva delle seguenti disposizioni, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Le decisioni riguardanti la modifica dell'atto di costituzione o del regolamento di gestione richiedono due terzi dei voti di tutti i membri del consiglio di fondazione.

In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.

Occorre stendere un verbale relativo alle discussioni e alle decisioni del consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione può deliberare anche per corrispondenza. Una delibera circolare giunge in essere se la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione la approva. Occorre attenersi alle disposizioni relative al quorum anche per le delibere per via circolare.

- 7 - La fondazione viene impegnata con la firma congiunta del presidente e di altri membri del consiglio di fondazione, designati da quest'ultimo. Il consiglio di fondazione può conferire ad altre persone il diritto di firma (esclusivamente firma collettiva a due). Oltre agli aventi diritto di firma già designati dal consiglio di fondazione, la gerente può stabilire quali dei suoi organi e delle sue persone ausiliarie o quali terzi autorizzati abbiano, e in quale misura, diritto di firma in caso di atti giuridici per la fondazione. Essa comunica alla fondazione le persone con diritto di firma. Il diritto di firma viene considerato approvato se non viene espressamente respinto dalla fondazione entro 20 giorni dalla sua trasmissione alla stessa fondazione.

Art. 2 Commissioni amministrative

- 1 - Ogni datore di lavoro affiliato alla fondazione è tenuto a costituire una commissione amministrativa ai sensi dell'art. 7 dell'atto di fondazione. Esse devono comunque essere organizzate a norma dell'art. 89bis cpv. 3 CC.
- 2 - Conformemente all'atto di fondazione, le commissioni amministrative provvedono al buon andamento delle singole opere di previdenza dei datori di lavoro affiliati alla fondazione. In particolare a esse incombono i seguenti compiti:
- a) amministrazione delle singole opere di previdenza
 - b) attuazione del regolamento di previdenza e definizione del piano di previdenza
 - c) informazione delle persone assicurate.
 - d) controllo del pagamento dei contributi (contributi del datore di lavoro e dei dipendenti) dei datori di lavoro
 - e) elezione dei membri del consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale.
- Le commissioni amministrative rappresentano gli interessi della loro opera di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione.

Art. 3 Esame

- 1 - L'ufficio di revisione viene nominato dal consiglio di fondazione per la durata di un anno. Esso verifica ogni anno la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale della fondazione e presenta al consiglio di fondazione un rapporto scritto della revisione.
- 2 - Gli esperti in materia di previdenza professionale vengono incaricati dal consiglio di fondazione. Essi presentano al consiglio di fondazione un rapporto scritto della perizia.

Art. 4 Gestione

- 1 - Gli affari della fondazione vengono eseguiti dalla fondatrice su incarico e in base alle istruzioni del consiglio di fondazione.
- 2 - L'anno d'esercizio della fondazione coincide con l'anno civile.

Art. 5 Modifiche

In osservanza all'art. 5 cpv. 2 dell'atto di fondazione, il consiglio di fondazione può in ogni tempo modificare o completare il presente ordinamento di gestione.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente ordinamento entra in vigore al 1° gennaio 2017 e sostituisce quello del 4 maggio 2016.

Disposizioni transitorie

Il mandato dell'attuale consiglio di fondazione viene prolungato di sei mesi fino al 30 giugno 2017. Fino alla scadenza del mandato del consiglio di fondazione attualmente in carica detto consiglio è composto da cinque membri e viene designato dalla fondatrice. Nessun rappresentante della fondatrice, tuttavia, può entrare a far parte del consiglio di fondazione.

* * *